FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI. 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

<u>COMUNICATO UFFICIALE N. 156/CSA</u> (2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 123/CSA- RIUNIONE DEL 4 APRILE 2019

I°COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; - Dott. Francesco Cerini, Dott. Agostino Chiappiniello - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. CIOLI ARICCIA VALMONTONE C5 AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 600,00 ALLA RECLAMANTE;
- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. TRIMARCHI ALESSANDRO; INFLITTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE UNDER 19 LATINA/CIOLI ARICCIA VALMONTONE DELL'11.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 774 del 12.03.2019)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 774 del 12.3.2019, ha inflitto la sanzione dell'Ammenda di € 600,00 alla Società ASD Cioli Ariccia Valmontone e la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara al calciatore Trimarchi Alessandro.

Come risulta dal referto arbitrale durante tutta la gara venivano profferite da parte del pubblico ospite frasi ingiuriose, offensive e minacciose nei confronti del direttore di gara.

La Società ASD Cioli Ariccia Valmontone con nota del 13 marzo 2019 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società dalla Federazione Italiana Gioco Calcio con nota n. 17941 del 13.3.2019.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

- appare strano che i tifosi ospiti abbiano tenuto il comportamento descritto nel referto arbitrale:
 - le frasi profferire non avevano alcuna volontà offensiva;
 - il pubblico ospite era costituito in gran parte da bambini;
 - è stato un genitore della società Cioli a chiamare i Carabinieri;
- il calciatore Trimarchi ha fatto solo il gesto di colpire un avversario, senza colpirlo effettivamente,
 - dopo l'espulsione si è posizionato in Tribuna senza profferire parola alcuna.

Il reclamo è infondato e va. pertanto, respinto.

Dagli atti ufficiali risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati., considerato che detti fatti sono contenuti nel referto arbitrale che è l'atto ufficiale esplicitante il resoconto degli avvenimenti salienti della partita, attestante il suo risultato SS.UU. Cassazione, sentenza n. 328 del 9.1.2019).

Tra l'altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare.

In sostanza, il pubblico ospite è l'unico responsabile delle ingiurie, offese e minaccie portate nei confronti del direttore di gara.

D'altronde, è la stessa Società Cioli Ariccia Valmontone che ammette che vi è stata la necessità di chiamare i Carabinieri, tra l'altro detta chiamata è stata fatta da un tifoso della squadra ospite.

Per quanto attiene al calciatore Trimarchi risulta che lo stesso ha colpito un giocatore avversario dopo un contrasto e per tale motivo è stato espulso.

La ricostruzione fatta dalla Società Cioli, consistente nella insussistenza dell'atto illecito posto in essere dal calciatore Trimarchi, è in aperto contrasto con il referto arbitrale.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Cioli Ariccia Valmontone C5 di Ariccia (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. OLIMPIA REGIUM C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA UNDER 19 DI CALCIO A CINQUE OLIMPIA REGIUM/BERGAMO C5 LA TORRE DEL 6.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 801 del 18.03.2019)

La società A.S.D. Olimpia Regium C5 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque pubblicata sul Com. Uff. n. 801 del 19.3.2019, con la quale, a seguito della gara Coppa Italia Under 19 di Calcio a Cinque Olimpia Regium/Bergamo C5 La Torre del 6.3.2019, è stata inflitta alla reclamante la sequente sanzione:

- ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento) "perché, a fine gara, propri sostenitori rivolgevano insulti dal contenuto razzista a due calciatori di colore della squadra avversaria nonché corali ingiurie e minacce ai sostenitori avversari. Inoltre, alcuni di detti sostenitori penetravano indebitamente sul terreno di gioco e tentavano di colpire l'allenatore della squadra avversaria, senza riuscirvi, grazie all'intervento dei dirigenti locali".

La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo, la riduzione dell'ammenda secondo equità poiché sproporzionata dovendosi considerare che quanto accaduto era conseguenza di una grave provocazione posta in essere dall'allenatore della squadra ospite Cruis Stefano che aveva rivolto il gesto dell'ombrello al pubblico.

Questa Corte Sportiva d'Appello esaminato il ricorso in oggetto, dove risulta altresì riportato il gesto provocatorio posto in essere, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, accoglie il ricorso presentato e riduce la sanzione dell'ammenda come già inflitta ad € 1.000,00 (mille).

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Olimpia Regium C5 di Reggio Emilia riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.D. FROSINONE FUTSAL FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE;
- INIBIZIONE FINO AL 30.06.2022 AL SIG. INCELLI ORVINIO;
- INIBIZIONE FINO AL 30.09.2019 AL SIG. CELLITTI RICCARDO;
- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. INCELLI MARA,

INFLITTE SEGUITO GARA SERIE A2 FEMMINILE DI CALCIO A 5 FROSINONE/CITTÀ DI VALMONTONE DEL 17.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 806 del 19.03.2019)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 806 del 19.3.2019, ha inflitto la sanzione dell'Ammenda di € 3.000,00 alla Società ASD Frosinone Futsal Femminile, della inibizione fino al 30.5.2022 al Sig. Incelli Orvinio e all'inibizione fino al 30.9.2019 al sig. Cellitti Riccardo, nonché alla squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta alla calciatrice Incelli Mara, a seguito della gara di Coppa Italia calcio a cinque, Frosinone/Città di Valmontone del 17.3.2019.

Come risulta dal referto arbitrale durante tutta la gara venivano profferite da parte del pubblico locale frasi ingiuriose, offensive e minacciose nei confronti del direttore di gara.

I dirigenti menzionati Incelli Orvinio e Cellitti Riccardo nonché la calciatrice Incelli Mara tenevano una condotta offensiva, minacciosa e violenta nei confronti dell'arbitro e del cronometrista ufficiale di gara.

La Società ASD Frosinone Futsal Femminile con nota del 20.3.2019 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società dalla Federazione Italiana Gioco Calcio con nota n. 19302 del 21.3.2019.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

- sproporzione della sanzione dell'ammenda, delle inibizioni e della squalifica comminate dal Giudice sportivo:
 - mancata richiesta della forza pubblica;
 - mancata minacciosità dell'atteggiamento dei tifosi che si riversavano sul terreno di gioco;

- l'atto violento consistente in un pugno dato sul braccio sinistro dell'arbitro non aveva alcun intento lesivo.

Conclusivamente, la Società chiede, in via principale, la riduzione dell'ammenda, delle inibizioni e della squalifica inflitte.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Dagli atti ufficiali risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati., considerato che detti fatti sono contenuti nel referto arbitrale che è l'atto ufficiale esplicitante il resoconto degli avvenimenti salienti della partita, attestante il suo risultato (SS.UU. Cassazione, sentenza n. 328 del 9.1.2019).

Tra l'altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare.

I soggetti menzionati hanno tenuto un comportamento violento, oltraggioso e non giustificabile.

Come risulta dal referto arbitrale e dal provvedimento del Giudice sportivo, a seguito delle espulsioni comminate ad una calciatrice per parte, il dirigente accompagnatore ufficiale della Società Frosinone Futsal Femminile Incelli Orvinio protestava nei confronti dell'arbitro in maniera veemente per il provvedimento adottato nei confronti della sua atleta rivolgendogli frasi offensive, minacciose, tenendo un comportamento violento.

A seguito del provvedimento di allontanamento, il predetto dirigente dapprima spintonava l'arbitro, poggiandogli ambedue le mani sul petto, facendolo indietreggiare e rivolgendogli frasi offensive e minacciose, successivamente gli si avventava contro, colpendolo con un violento pugno sulla parte superiore di un braccio, causandogli intenso dolore. Nonostante le proprie calciatrici cercassero di bloccarlo si dirigeva successivamente verso il tavolo del cronometrista ufficiale ove, dopo aver colpito con pugni il tavolo suddetto, afferrava per un braccio il citato cronometrista che riusciva a divincolarsi.

A seguito di tali eventi l'arbitro decretava la sospensione definitiva dell'incontro. Tale decisione esasperava ulteriormente il predetto dirigente il quale, nonostante i tentativi delle proprie calciatrici di calmarlo e trattenerlo, si dimenava e spingeva al petto il cronometrista ufficiale. Contemporaneamente dagli spalti si riversavano sul terreno di gioco, con fare minaccioso, circa quindici sostenitori della squadra locale, tra i quali gli arbitri riconoscevano il Sig. Cellitti Riccardo, dirigente addetto agli ufficiali di gara, precedentemente allontanato nel corso dell'incontro per aver rivolto ingiurie al secondo arbitro. Tale episodio induceva la terna arbitrale e le calciatrici della squadra avversaria a rientrare precipitosamente negli spogliatoi. Nel corridoio persone non identificate, ma appartenenti alla società locale in quanto indossavano la tuta sociale, rivolgevano agli arbitri frasi minacciose. Gli arbitri dal proprio spogliatoio richiedevano l'intervento della forza pubblica che sopraggiunta dopo circa 10 minuti provvedeva a tutelare l'uscita dei direttori di gara dall'impianto sportivo, scortandoli successivamente al pronto soccorso di Alatri per gli accertamenti riguardanti l'aggressione subita, conclusisi, per quel che concerne l'arbitro, con una prognosi di giorni due.

Si deve rilevare che l'accadimento degli avvenimenti sopra descritti sono inescusabili e giustificano pienamente le sanzioni comminate dal Giudice sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Frosinone Futsal Femminile di Colleferro (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.P.D.C. CHIONS AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIONS/DELTA PORTO TOLLE DEL 17.3.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 20.3.2019)

La A.P.D.C. Chions ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 115 del 20.3.2019, con la quale, a seguito della gara Chions/Oelto Porto Tolle del 17.3.2019, è stata inflitta alla reclamante la seguente sanzione:

- ammenda di € 200,00 duecento) "per aver omesso di presentare all'Arbitro la richiesta della Forza Pubblica, peraltro assente".

La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo, l'annullamento dell'ammenda in quanto nella documentazione presentata all'Arbitro era presente anche la richiesta di Forza Pubblica.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, rilevata l'esistenza del documento in oggetto "richiesta Forza Pubblica", accoglie il ricorso presentato.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.P.D.C. Chions di Chions (Pordenone) annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II°COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; - Avv. Paolo Del Vecchio, Prof. Salvatore Sica - Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO DELL'U.S.D. FEZZANESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 + 1 GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE (SANZIONE SOSPESA) INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 FEZZANESE/SAVONA DEL 16.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 - Com. Uff. n. 67 del 18.03.2019)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 decideva di sanzionare con l'ammenda di € 1.000,00 + 1 gara da disputarsi a porte chiuse (sanzione sospesa) la società U.S.D. Fezzanese Calcio 1930 a seguito della condotta tenuta nella partita del Campionato Nazionale Juniores Under 19 - 2018/2019 - girone F, Fezzanese/Savona disputata in data 16.02.2019, e segnatamente per avere i sostenitori della Fezzanese:

- 1. per tutta la durata della gara rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo della Terna arbitrale;
- 2. dal 25° del primo tempo per tutta la durata della gara, rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo di un calciatore avversario:

3. in due circostanze dal 17° del primo tempo, per 10 secondi, e al 42° del secondo tempo, per circa 10 secondi, rivolto espressioni discriminatorie per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore della squadre avversaria (Com. Uff. n. 67 del 18.03.2019).

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo reclamo la prefata Società U.S.D. Fezzanese Calcio 1930, rilevando: in fatto, un diverso svolgimento degli eventi, in quanto mai nessuna espressione discriminatoria per motivi di razza o irriguardosa nei confronti di un tesserato del Savona sarebbe stata pronunciata dai sostenitori della Fezzanese, diversamente da quanto riportato nel referto del Direttore di Gara; in diritto, l'eccessiva gravosità e severità della punizione comminata dal giudice di prime cure; la sussistenza di una circostanza attenuante, rappresentata dal precedente comportamento antisportivo di un calciatore avversario tenuto in occasione di una marcatura nei confronti dei tifosi della Fezzanese, i quali avrebbero agito "per reazione"; la mancata recidiva di fattispecie simile da parte dei sostenitori della Fezzanese; la circostanza di non aver mai ricevuto precedentemente sanzioni disciplinari da parte degli Organi di Giustizia Sportiva; chiedeva, in conclusione, la parziale revisione del provvedimento sanzionatorio, con una riduzione nel minimo edittale della sanzione comminata, mediante applicazione delle circostanze attenuanti e la mancata recidiva.

Il reclamo proposto dalla Società U.S.D. Fezzanese Calcio 1930 è infondato e pertanto va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

In riferimento alla sanzione dell'ammenda di € 1.000,00, la società U.S.D. Fezzanese Calcio 1930, eccepisce l'eccessiva gravosità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, asserendo che nessuna espressione discriminatoria per motivi di razza sarebbe stata pronunciata dai propri sostenitori; nessuna pronuncia gravemente ingiuriosa sarebbe stata rivolta a danno del tesserato del Savona dai propri tifosi. Pertanto, in considerazione delle circostanze attenuanti e della mancata recidiva, in riferimento alle espressioni irriguardose pronunciate dai propri tifosi nei confronti della terna arbitrale, la società reclamante ricorre affinché venga ridotta ai minimi edittali la predetta sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

La Corte, visionata la documentazione arbitrale, ritualmente trasmessa alla reclamante, ritiene di respingere il reclamo presentato dalla società U.S.D. Fezzanese Calcio 1930, confermando, per l'effetto la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo con il Com. Uff. n. 67 del 18.03.2019, perché proporzionale alla violazione contestata e conforme in termini di legge.

L'art. 11, comma III, C.G.S. espressamente stabilisce che "Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione".

Tale disposizione deve essere letta ed interpretata congiuntamente a quella di cui al successivo comma V per cui "Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1".

La norma configura la responsabilità oggettiva delle società per atti scritti (introduzione o esibizione negli impianti sportivi di disegni, frasi, simboli, emblemi o simili) o verbali (cori, grida e ogni altra manifestazione orale) che fuoriescano dal concetto di sostegno alla squadra, configurandosi quali comportamenti discriminatori dei propri "tifosi" o gesti di incitazione all'odio.

Nel caso in esame risulta evidente la responsabilità della reclamante per le espressioni irriguardose rivolte dalla propria tifoseria all'indirizzo della Terna arbitrale per tutta la durata della gara; per le espressioni irriguardose rivolte dalla propria tifoseria all'indirizzo di un calciatore avversario dal 25° del primo tempo per tutta la durata della gara; per le espressioni discriminatorie per motivi di razza rivolte dalla propria tifoseria all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria in due circostanze dal 17° del primo tempo, per 10 secondi, e al 42° del secondo tempo, per circa 10 secondi.

In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva.

La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (art. 16, comma 1, e 21 C.G.S.).

Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento del personale addetto a fornire servizi dell'ente e dei propri sostenitori sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l'obbligo di assicurare l'ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all'interno del proprio impianto sportivo ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti.

La sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo a carico della reclamante è certamente proporzionale alla violazione delle norme statutarie contestata, come da consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte Sportiva di Appello Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 145/CSA, Sez. II, del 21 maggio 2018 sul ricorso della società Piacenza Calcio 1919 S.r.I.).

Si aggiunga che la diversa valutazione sullo svolgimento del fatto rappresentata dalla reclamante, secondo cui la propria tifoseria non avrebbe pronunciato alcuna espressione discriminatoria per motivi di razza né gravemente ingiuriosa a danno del tesserato della squadra avversaria, non trova riscontro nel referto arbitrale, dotato di fede privilegiata. Infatti, nel referto emergono con tutta evidenza i requisiti della effettiva dimensione e della percezione reale del fenomeno da parte del Direttore di gara, con riferimenti precisi e circostanziati in ordine al tempo, alla durata ed al contenuto del fenomeno stesso.

Della natura discrezionale della valutazione in merito alla applicazione e quantificazione della sanzione si è già detto, considerato anche l'impegno continuo delle Istituzioni nel contrastare quelle condotte di discriminazione per ragioni di razza che del tutto inspiegabilmente vengono poste in essere dalla tifoseria e che nulla hanno a che fare con il gioco del calcio e con i valori di aggregazione e di fratellanza che esso sottende, atteso che grava sulle società l'obbligo di sensibilizzare dirigenti, tesserati e tifosi al rispetto dei predetti valori.

Allo stesso modo debbono essere sanzionate tutte quelle condotte che concorrono, almeno potenzialmente, alla determinazione di un clima ostile attorno alla Terna arbitrale.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Fezzanese di Fezzano (La Spezia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 + 1 GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE (SANZIONE SOSPESA) INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AUDACE CERIGNOLA/ CITTÀ DI FASANO DEL 17.3.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 20.3.2019)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 115/DIV del 20.03.2019, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva alla società reclamante la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00, oltre alla disposizione di una gara a porte chiuse (sanzione sospesa ex art. 16, comma 2-bis, C.G.S.),

"per avere propri sostenitori (circa 30) in tre distinte occasioni del secondo tempo, rivolto espressioni e grida implicanti discriminazione per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore avversario".

Con reclamo ex art. 36 bis C.G.S., la società Audace Cerignola A.R.L. chiede, in via principale, di annullare le sanzioni irrogate per errata valutazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo, non sussistendo il requisito della percepibilità dei cori stante l'irrilevante dimensione del fenomeno e la conseguente inapplicabilità delle relative sanzioni; in via subordinata, di applicare la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il solo settore "Distinti" privo di spettatori confermando la sospensione della sanzione ex art. 16, comma 2-bis, C.G.S., cancellando totalmente l'ammenda (poiché non prevista alla prima violazione); in via ulteriormente gradata, di contenere la sanzione in un'ammenda (da calcolarsi in via equitativa), con la cancellazione della punizione dell'obbligo della disputa di una gara a porte chiuse, ancorché sospesa.

Il reclamo proposto dalla società Audace Cerignola A.R.L. è fondato e pertanto va parzialmente accolto per le sequenti considerazioni in

DIRITTO

In riferimento alla sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 e della disposizione della disputa di una gara a porte chiuse (sospesa ex art. 16, comma 2-bis, C.G.S.), la società Audace Cerignola A.R.L. eccepisce, in via principale, l'assoluta inapplicabilità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo per assenza di carattere e dimensione del fatto storico tale da potere essere udito e percepito in parte preponderante e significativa dallo stadio, e, in via subordinata, l'eccesiva gravosità della stessa.

L'art. 11, comma III, C.G.S. espressamente stabilisce che "Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresi responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione".

Tale disposizione deve essere letta ed interpretata congiuntamente a quella di cui al successivo comma V per cui "Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1".

La norma configura la responsabilità oggettiva delle società per atti scritti (introduzione o esibizione negli impianti sportivi di disegni, frasi, simboli, emblemi o simili) o verbali (cori, grida e ogni altra manifestazione orale) che fuoriescano dal concetto di sostegno alla squadra, configurandosi quali comportamenti discriminatori dei propri "tifosi" o gesti di incitazione all'odio.

La Corte, visionata la documentazione e sentito l'assistente dell'arbitro, ritiene di accogliere il reclamo presentato dalla società reclamante riducendo, per l'effetto, la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 ed annullando la sanzione della disposizione di una gara a porte chiuse irrogate dal Giudice Sportivo.

Dalla documentazione e da quanto riferito dall'arbitro è apparso evidente che in diverse occasioni del secondo tempo alcuni sostenitori della compagine casalinga presenti nel settore a loro dedicato hanno proferito ad indirizzo di un calciatore avversario di colore le seguenti espressioni offensive e discriminatorie: "scimmia, scimmia. Uh! Uh! Uh!".

Sussiste, quindi, nel caso in esame, certamente la responsabilità della reclamante per i cori e per le espressioni discriminatorie rivolte da parte di alcuni esponenti della propria tifoseria ad indirizzo di un calciatore della squadra avversaria.

Appare, però, altrettanto evidente e confermato dall'assistente dell'arbitro che tali deprecabili cori provenissero da un settore ben preciso (e soltanto da una piccola parte della propria tifoseria), tanto da essere state percepite dal solo assistente dell'arbitro.

Tale circostanza non costituisce esimente ai fini della integrazione della condotta vietata, attesa la campagna promossa dalle istituzioni per la repressione di fenomeni discriminatori a sfondo razziale che del tutto inspiegabilmente vengono poste in essere dalla tifoseria e che nulla hanno a che fare con il gioco del calcio e con i valori di aggregazione e di fratellanza che esso sottende.

Grava sulle società l'obbligo di sensibilizzare dirigenti, tesserati e tifosi al rispetto dei predetti valori e debbono essere sanzionate tutte quelle condotte che concorrono, almeno potenzialmente, alla determinazione di un clima ostile attorno alle istituzioni calcistiche.

In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva.

La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività,

nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (art. 16, comma 1, e 21 C.G.S.).

La riferibilità della condotta ad un numero circoscritto di tifosi (circa 30), il comportamento serbato dalla società reclamante nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno discriminatorio e l'ulteriore circostanza della percezione ristretta dei cori offensivi rivolti ad un calciatore di colore della quadra avversaria consentono di ridurre, in ottemperanza ai principi di equità, proporzionalità ed afflittività, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, derubricando la sanzione di cui all'art. 18, comma l lett. d) ("Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse") nella sanzione di cui alla lettera e) del medesimo comma e cioè ne "l'obbligo di disputare uno o più giornate di gara con uno o più settori privi di spettatori" e nella riduzione dell'ammenda da € 1.500,00 a € 800,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Audace Cerignola A.R.L. di Cerignola (Foggia), riduce la sanzione dell'ammenda a € 800,00.

Annulla la sanzione di disputare 1 gara a porte chiuse, limitando la chiusura al solo settore denominato "distinti".

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL'A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAZZONE DOMENICO SEGUITO GARA MARSALA CALCIO A.R.L./CITTÀ DI ACIREALE 1946 DEL 17.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 20.03.2019)

La Società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata, contestandone i presupposti applicativi in fatto e in diritto. Ma la sanzione trova la sua giustificazione nel comportamento tenuto dal calciatore Mazzone, che, si legge nel referto di gara, " a gioco fermo" ha tentato di colpire con una gomitata ed una testata un avversario, sebbene non colpendolo per ché l'avversario stesso si schivava prontamente.

Nel reclamo la società in definitiva non scalfisce la storicità della condotta, tendendo a ridimensionarne l'oggettiva portata alla luce del contesto in cui essa si è consumata.

Le ragioni addotte, tuttavia, escludono che possa trovare ingresso una diversa ricostruzione dell'accaduto e, soprattutto, una sua differente qualificazione; in particolare non può essere accolta la tesi secondo cui la mancata produzione del pregiudizio valga a "ridimensionare" la portata dell'accaduto, in coerenza con il consolidato indirizzo di guesto Collegio.

Appare corretto, pertanto, l'impianto motivazionale della sanzione irrogata ed il reclamo è da respingere nei termini di cui in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Acireale 1946 di Acireale (Catania).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELLA S.S.D. MARSALA CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TRIPOLI PIETRO SEGUITO GARA MARSALA CALCIO A.R.L./CITTÀ DI ACIREALE 1946 DEL 17.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 20.03.2019)

La Società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata, contestandone i presupposti applicativi in fatto e in diritto. Ma la sanzione trova la sua giustificazione nel comportamento tenuto dal suindicato Tripoli, che a gioco fermo colpiva un avversario, facendolo cadere a terra, e alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava al direttore di gara e lo spingeva" petto contro petto facendolo arretrare di un metro".

Nel reclamo la società in definitiva non scalfisce la storicità della condotta, tendendo a ridimensionarne l'oggettiva portata alla luce del contesto in cui essa si è consumata.

Le ragioni addotte, tuttavia, escludono che possa trovare ingresso una diversa ricostruzione dell'accaduto e, soprattutto, una sua differente qualificazione.

Appare corretto, pertanto, l'impianto motivazionale della sanzione irrogata ed il reclamo è da respingere nei termini di cui in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Marsala Calco A.r.I. di Marsala (Trapani).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DELL'A.S.D. FUTSAL FUORIGROTTA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DE SIMONE LUCA SEGUITO GARA FUTSAL FUORIGROTTA/LAUSDOMINI C5 2014 DEL 16.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 807 del 19.03.2019)

La Società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata, contestandone i presupposti applicativi essenzialmente in diritto. La società infatti non pone in discussione il fatto storico posto a base della decisione, nel senso che non è messa in dubbio la circostanza che il De Luca "toccava" con la mano il naso dell'avversario. La ricorrente sostiene che la modalità di svolgimento del fatto giustificherebbe una graduazione in melius della sanzione, dovendosene escludere l'attitudine violenta e, soprattutto, lesiva.

La ricostruzione è però smentita dal referto di gara ove si legge che l'atleta coinvolto colpiva il naso dell'avversario, il quale, dal canto suo, reagiva con "reciproco" comportamento violento, tanto da incorrere nella medesima sanzione.

Appare corretto, pertanto, l'impianto motivazionale della sanzione irrogata ed il reclamo è da respingere nei termini di cui in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Fursal Fuorigrotta C5 di Napoli.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III°COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; - Avv. Daniele Cantini, Prof. Andrea Lepore - Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

10. RICORSO DEL SIG. PREZIUSO MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2020 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DI CAMPIONATO UNDER 19 DI CALCIO A 5 SANDRO ABATE FIVE SOCCER/NAPOLI C5 DEL 17.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 808 del 19.03.2019)

In data 30.3.2019 il signor Maurizio Preziuso propone ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata nel Com. Uff. n. 808 del 19.3.2019, relativamente alla gara del Campionato Nazionale Under 19 di calcio Sandro Abate Five Soccer/Napoli C5 del 17.3.2019, mediante la quale il Giudice di primo grado ha inibito il dirigente in questione a tutto il 30.5.2020 per la grave condotta antisportiva posta in essere, concretizzatasi nel ritiro della propria squadra a gara in corso.

Il ricorrente, al di là di alcuni screzi intervenuti durante la gara, si duole nel reclamo in particolar modo del comportamento del Direttore di gara, che, a suo dire, avrebbe espresso durante l'incontro parole ingiustificabili contro il tesserato Giovanni Pacilio, in ragione delle quali avrebbe deciso di impartire l'ordine alla propria squadra di abbandonare il terreno di gioco.

Il ricorrente dunque, pur riconoscendo l'errore, chiede che il proprio comportamento non venga inquadrato nell'ambito di una condotta gravemente antisportiva, ma che, a fronte dell'assoluta eccezionalità del caso specifico e della straordinaria gravità dello stesso, venga «clementemente irrogata una sanzione non secondo i parametri giurisdizionalmente prestabiliti [quanto] piuttosto soppesata e commisurata affidandosi al buon senso e alla sensibilità, al cospetto di circostanze estreme».

Tanto premesso, questa Corte ritiene fondato il ricorso nella parte motiva soltanto sulla misura della sanzione. Come indicato correttamente dal giudice sportivo, il comportamento del dirigente Preziuso, di là da qualsiasi circostanza, è infatti da considerarsi in violazione degli artt. 19, comma 1, lett. f), e 17 C.G.S. e dell'art. 53 NOIF in combinato disposto, e va senza dubbio fortemente stigmatizzato. Tuttavia, in ragione del contesto nel quale è maturata l'azione del dirigente, si ritiene che la sanzione possa essere in parte diminuita.

Per questi motivi, la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Preziuso Maurizio, riduce la sanzione dell'inibizione fino al 31.12.2019.

Manda gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II. RICORSO DELL'A.S.S.D. ARCOBALENO ISPICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI SERIE B C5 ARCOBALENO ISPICA/POL. FUTURA C5 DEL 23.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 829 del 26.03.2019)

Con reclamo proposto in data 27.3.2019, L'A.S.S.D. Arcobaleno Ispica (RG) impugna la delibera del Giudice Sportivo Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul Com. Uff. n. 829 del 26.3.2019, ad oggetto la gara del campionato di Serie B C5 del 23.3.2019 tra Arcobaleno Ispica e Polisportiva Futura, nella quale veniva disposta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 a 6 a danno della società Arcobaleno Ispica.

Nel giudizio di primo grado la società Pol. Futura aveva promosso reclamo avverso la posizione di due tesserati dell'attuale ricorrente. Nello specifico la Pol. Futura chiedeva che in danno dell'A.S.S.D. Arcobaleno Ispica fosse comminata la punizione sportiva della perdita della gara ex art.17, comma 5, lettera a), C.G.S. per aver schierato nell'incontro in questione il calciatore Di Benedetto Giosuè ed il calciatore Modica Carmelo, i quali, ad avviso della Pol. Futura, non avevano ricevuto autorizzazione all'attività agonistica prevista dall'art. 34 N.O.I.F. dal Comitato Regione Sicilia. In base agli accertamenti svolti con accuratezza in primo grado presso il citato Comitato, riguardo al primo giocatore (Giosuè Di Benedetto), la posizione di tesseramento risultava regolare, diversamente, per il secondo (Carmelo Modica), risultava fondato il secondo assunto nel quale si eccepiva la mancata autorizzazione. Ne consequiva la sanzione della perdita della gara per O a 6.

Ad avviso di questa Corte, il reclamo dell'A.S.S.D. Arcobaleno Ispica non è fondato. Di là dalla procedura che sarebbe stata scrupolosamente seguita dalla società ragusana anche per il sig. Modica, rilevano in maniera dirimente per il giudizio che occupa le risultanze trasmesse dal Comitato regionale che evidenziano chiaramente la mancata autorizzazione.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.S.D. Arcobaleno Ispica di Ispica (Ragusa).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

12. RICORSO DELLA S.S.D. A.R.L. REAL GIULIANOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CRISCI MATTIA SEGUITO GARA REAL GIULIANOVA/CITTÀ DI CAMPOBASSO DEL 24.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 27.03.2019)

La S.S.D. A.R.L. Real Giulianova in data 2.4.2019 impugna delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata nel Com. Uff. n. 118 del 27.3.2019 mediante la quale il calciatore Mattia Crisci veniva sanzionato con la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive gare per avere, a seguito di provvedimento disciplinare, «appoggiato una mano sul petto del direttore di gara, spingendolo».

La reclamante ricostruisce in questo modo l'accaduto. Il proprio tesserato durante l'azione di gioco, vicino alla linea del fallo laterale, veniva inizialmente sgambettato da tergo da un avversario e, rialzatosi da terra, chiedeva animosamente l'ammonizione del calciatore avversario, mentre quest'ultimo gli intimava, in malo modo e con evidente espressione provocatoria, di stare zitto. Durante la discussione, mentre il direttore di gara si avvicinava e ammoniva per proteste il signor Crisci, questi continuava a descrivere, con il braccio alzato verso l'arbitro, il fallo subito. Tale gesto sarebbe stato considerato dall'arbitro come una spinta e di conseguenza sanzionato con l'espulsione. Ad avviso della ricorrente, la squalifica inflitta al calciatore sarebbe eccessivamente afflittiva in rapporto alla vicenda e richiede pertanto una congrua riduzione.

Questa Corte ritiene fondato il reclamo. Come descritto nel referto di gara, il calciatore in questione ha appoggiato semplicemente una mano sul petto dell'arbitro spingendolo «leggermente, senza ulteriori conseguenze». Sì che, in ragione anche di recenti pronunce di questa Corte sportiva d'Appello Nazionale (cfr. CSA, 27.3.2019, in Com. Uff. n. 122), si ritiene che il comportamento del Crisci possa essere qualificato come antisportivo e non violento nei confronti dell'ufficiale di gara. Ne consegue, pertanto, la riduzione tabellare della sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara, come previsto dall'articolo 19, comma 4, lett. a), C.G.S..

Per questi motivi, la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Real Giulianova di Castellalto (Teramo), riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

13. RICORSO DEL CALCIATORE SIMERI SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PALMESE/BARI DEL 24.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 27.03.2019)

Il Giudice Sportivo presso la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale, con il Com. Uff. n. 118 del 27.03.2019, in relazione alla gara Palmese vs. Bari del 24.03.2019, ha inflitto al calciatore Simeri Simone la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara.

Il calciatore ha preannunciato ricorso dinanzi a questa Corte, con atto del 28.03.2019, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Parte ricorrente, con nota in data 02.04.2019, ha comunicato a questa Corte formale rinuncia al reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo.

La Corte dichiara pertanto estinto il procedimento, ex art. 33, comma 12, C.G.S..

Per questi motivi, la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposta dal calciatore Simeri Simone, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

14. RICORSO DEL CALCIATORE CERRETELLI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BASTIA/GAVORRANO DEL 27.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.03.2019)

Corte la decisione del Giudice Sportivo c/o la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 119 del 28.03.2019, in relazione alla gara del Campionato Serie D, Girone E, Bastia 1924 vs Gavorrano 1930 s.r.l., del 27.03.19, con la quale, il predetto Giudice, ne disponeva la squalifica per due giornate effettive di gara, con la seguente motivazione: "Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto."

Il reclamante, con il ricorso introduttivo ha chiesto la riduzione della squalifica irrogata ad una giornata di gara.

Il Cerretelli sostiene di aver colpito l'avversario al volto, involontariamente, nel tentativo di contendergli il pallone, nel corso di un'azione di gioco.

La difesa afferma che, la condotta del reclamante non ha comportato conseguenza alcuna per il calciatore avversario tanto che non è stato necessario l'intervento dei sanitari.

Alla seduta del 4.4.2019, l'Avv. Grassani, legale della parte reclamante, ha esposto la propria tesi difensiva insistendo per l'accoglimento del ricorso introduttivo.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada respinto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

Il direttore di gara nel suo referto, così motiva l'espulsione del ricorrente: "perché, contendendo il pallone ad un avversario, lo colpiva con una violenta gomitata al naso.".

E' di tutta evidenza che la condotta tenuta dal calciatore Cerretelli Francesco, debba qualificarsi come condotta violenta, di cui all'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., che come tale viene sanzionata con la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Nella fattispecie occorsa va però tenuto conto del fatto che il gesto che ha originato l'evento oggetto di sanzione, è avvenuto nell'ambito di un'azione di gioco e non ha comportato alcuna conseguenza per il calciatore avversario, conseguentemente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di due giornate, in luogo delle canoniche tre, appare congrua e proporzionata rispetto a quanto accaduto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge del ricorso come sopra proposto dal calciatore Cerretelli Francesco.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

15. RICORSO DEL CALCIATORE GOMES DE PINA ALBERTO ALADJE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BASTIA/GAVORRANO DEL 27.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.03.2019)

Il calciatore Gomes De Pina Alberto Aladje, tesserato per La società U.S. Gavorrano 1930 S.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione dell'ammonizione con diffida, inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 119 del 28.03.2019),

in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone E, Bastia 1924 vs. U.S. Gavorrano 1930 del 27.03.2019.

Il calciatore, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l'annullamento della sanzione, sostenendo di non essere stato ammonito nel corso della gara per cui è causa.

Secondo il reclamante, infatti, l'arbitro sarebbe incorso in un clamoroso errore allorquando ha annotato nel proprio referto il nome ed il relativo numero di maglia (7) dell'odierno reclamante in luogo, invece, di quello del suo compagno di squadra, Giulio Grifoni, con la maglia recante il numero 8, quale effettivo responsabile di un fallo di mano, al minuto 11 del secondo tempo.

Tale circostanza sarebbe comprovata da un video e dalla rassegna stampa, allegata al ricorso introduttivo.

Alla seduta del 4.4.2019, è comparso l'Avv. Grassani, per il reclamante, il quale, richiamati i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, raggiunto telefonicamente l'arbitro nel corso della camera di consiglio, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento, avendo il direttore di gara riconosciuto l'errore nel quale è incorso al momento della redazione del suo referto.

L'arbitro, infatti, ha confermato che il fallo di mano, per il quale è stata comminata l'ammonizione all'11° minuto del secondo tempo, era stato commesso dal calciatore dell'U.S. Gavorrano 1930 con la maglia numero 8 e non dal calciatore con il numero 7 e, per tanto, non dal Sig. Gomes De Pina Alberto Aladje, ma bensì dal suo compagno di squadra, Sig. Giulio Grifoni (cfr. distinta dei calciatori della U.S. Gavorrano 1930).

Alla luce di quanto sopra evidenziato questa Corte, ritiene di accogliere la domanda di parte reclamante, disponendo la trasmissione della presente decisione al Giudice Sportivo, per i provvedimenti di sua competenza.

La C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Gomes De Pina Alberto Aladje annullando la sanzione dell'ammonizione inflitta al reclamante.

Dispone la trasmissione della presente decisione al Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale affinché rettifichi il Comm. Uff. n. 119 del 28.03.2019 comminando la sanzione dell'ammonizione al calciatore n. 8 Grifoni Giulio.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 3 giugno 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Gabriele Gravina